

	<h1>Comune di Padova</h1>	Registro delle ordinanze N° 9... del.....17/02/2017
		Notifica tramite inserimento all' Albo Pretorio

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM₁₀.
 SOSPENSIONE COMBUSTIONE MATERIALI VEGETALI, DAL 01/02/2017 AL 14/04/2017.
 REVOCA ORDINANZA N° 6 DEL 31.1.2017.**

ORDINANZA

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio n° 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA, confermando i contenuti del D.Lgs n. 351/99 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60/2002;
- la Regione Veneto con deliberazione della Giunta n. 122 del 10 febbraio 2015, in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, ribadisce la facoltà dei Sindaci di sospendere differire o vietare le attività di combustione dei materiali vegetali agricoli e forestali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche sfavorevoli, con particolare riferimento ai livelli di polveri sottili (PM₁₀);
- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del PRTRA, resosi necessario per adeguare i contenuti del suddetto Piano agli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo - in particolare il D.Lgs. 155/2010 – sopravvenuti;
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 1909 del 29/11/2016 ha approvato le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM₁₀;

VISTO che, secondo le suddette Linee Guida, è previsto che in funzione dei livelli di criticità riferiti a differenti valori di concentrazione di PM₁₀:

- livello di criticità 0: assenza di particolari condizioni di criticità;
- livello di criticità 1: n. 7 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di concentrazione di PM₁₀ (50 µg/m³);
- livello di criticità 2: n. 3 giorni consecutivi di superamento della concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM₁₀, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento del livello di criticità 1;

i Comuni debbano attuare delle misure per mitigare gli effetti acuti dell'inquinamento atmosferico;

VISTI gli esiti degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) dell'Agglomerato Padova del 21/12/2016 dove si è ribadita la facoltà delle Amministrazioni Comunali di sospendere, differire, vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali come contrasto emergenziale all'inquinamento da PM₁₀ e si è stabilita l'obbligatorietà della misura al raggiungimento del livello di criticità 2;

PRESO ATTO che ARPAV aveva comunicato in data 31/01/2017 il raggiungimento del livello di criticità 2 essendo stata superata dal 28/01/2017 al 30/01/2017 la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM₁₀;

RILEVATO che, poiché sussistevano le condizioni critiche di qualità dell'aria, a decorrere dal 01/02/2017 al 14/04/2017, con ordinanza 6/2017 erano state sospese le attività di combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali in tutto il territorio di Padova.

RILEVATO che successivamente – il 6.2.2017 -, Arpav ha comunicato il venir meno del presupposto per il mantenimento del livello di criticità 2;

VISTI:

- la Legge R. Veneto 33/58 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune di Padova;

ORDINA

La revoca nell'intero territorio comunale, dell'ordinanza 6/2017 riportante la sospensione delle attività di combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali di cui al comma 6 bis dell'art 182 del D.Lgs 3.4.2006, n. 152.

INFORMA

Che avverso questo provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo de Biagi